



All'Assessore all'Agricoltura
Marco Remaschi
marco.remaschi@regione.toscana.it

Al Dirigente Settore caccia
Dr. Paolo Banti
paolo.banti@regione.toscana.it

Firenze, 3 ottobre 2017

Oggetto: richiesta parere su attuazione art. 1 comma 3 L.R. 20/2002 e punto 9 del Calendario Venatorio Regionale Toscano (Del .G.R. 711/2017 e 843/2017)

L'art. 18 comma 6 della L. 157/92 recita: *"Fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì, le regioni, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica e tenuto conto delle consuetudini locali, possono, anche in deroga al comma 5, regolamentare diversamente l'esercizio venatorio da appostamento alla fauna selvatica migratoria nei periodi intercorrenti fra il 1° ottobre e il 30 novembre."*

La Regione Toscana con la L.R. 20/2002 ha recepito tale disposizione all'art. 1 comma 3 che recita: *"Nel periodo dal 1° ottobre al 30 novembre di ogni anno, fermo restando il divieto di caccia nei giorni di martedì e venerdì, è consentito ad ogni cacciatore, per la caccia da appostamento alla selvaggina migratoria, di usufruire anche in modo continuativo delle giornate di caccia a propria disposizione per l'intera stagione venatoria."*

Siamo a chiedere come possa essere interpretato il sopra riportato comma nella sua applicazione, ossia se le 5 giornate utilizzabili settimanalmente possano essere esclusivamente utilizzate in modo continuativo per la caccia da appostamento alla migratoria o se sia possibile usare, in via subordinata, nella settimana una o più giornate per la caccia vagante (fino a 3) e le restanti per la caccia da appostamento alla migratoria fino all'assorbimento delle 5 giornate settimanali.

Per quanto concerne il punto 9 del Calendario Venatorio Regionale Toscano (Del .G.R. 711/2017 e 843/2017) questo recita: *"di stabilire, ai sensi dell'articolo 11-quaterdecies, comma 5, della legge 2 dicembre 2005, n. 248, che la caccia di selezione è esercitabile nel rispetto della normativa vigente nei periodi individuati dagli specifici Piani di Prelievo adottati con Delibere della Giunta Regionale, per cinque giorni alla settimana, esclusi il martedì e il venerdì. Nell'arco settimanale le giornate di caccia di selezione non si cumulano a quelle effettuate per altre tipologie di caccia al fine del rispetto dei limiti di cui all'art. 1 comma 2° della L.R. 20/2002. Tali giornate nel periodo compreso tra la terza domenica di settembre ed il 31 gennaio successivo debbono essere annotate nel tesserino venatorio;"*

In questo caso siamo a chiedere se la scelta, con relativa segnatura sul Tesserino Venatorio Regionale, della caccia di selezione escluda, nella giornata prescelta, la pratica di altre forme di caccia, in particolare quella vagante per la quale sussiste un limite massimo di 3 giornate settimanali e se, eventualmente non vi fosse tale esclusione, come debba comportarsi il cacciatore nella segnatura del tesserino per differenziare le giornate usate per la sola caccia di selezione (fino a 5) da quelle anche vaganti (fino a 3).

In attesa di un Vs. cortese riscontro, ringraziando anticipatamente, formuliamo distinti saluti.

Arci Caccia Toscana
Il Coordinatore
Giancarlo Zaraffi